

D.P. 10 del 28 MAG. 2015

IL PRESIDENTE

- Visto lo Statuto dell'Università Unitelma Sapienza;
- Tenuto conto dell'opportunità di procedere, per motivi di semplificazione, all'accorpamento dei regolamenti universitari disciplinanti materie affini in un testo unico;
- Visto il testo predisposto sul personale docente e ricercatore dell'Università che accorpa i seguenti regolamenti:
- Regolamento per il reclutamento dei professori di I e II fascia, emanato con Decreto n. 10 del 07/08/2014;
 - Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto n. 11 del 07/08/2014;
 - Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei docenti e ricercatori strutturati di Unitelma Sapienza, emanato con Decreto n. 59 del 26/05/2014;
 - Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico e gestionale dei docenti e ricercatori nei master, emanato con Decreto n. 14 del 14/10/2013;
 - Regolamento per lo svolgimento di attività esterne retribuite del personale docente e ricercatore, emanato con Decreto n. 1 del 30/05/2011;
 - Regolamento delle attività per conto terzi, emanato con Decreto n. 11 del 27/06/2013;
 - Regolamento della disciplina per il funzionamento del Collegio di disciplina dell'Università Unitelma Sapienza, emanato con Decreto n. 27 del 7/11/2013;
 - Regolamento per l'erogazione di contributi per l'organizzazione di seminari e convegni, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 30.01.2013;
 - Regolamento per l'erogazione di contributi per Progetti di ricerca, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 30.01.2013;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 5 maggio 2015 con il quale è stato espresso parere favorevole al succitato testo;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2015 con la quale è stato approvato il Regolamento sul personale docente e ricercatore dell'Università Unitelma Sapienza alla stregua del testo richiamato.


DECRETA

È emanato, nel testo di seguito riportato, il "Regolamento sul personale docente e ricercatore dell'Università Unitelma Sapienza".

Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.



Il Presidente
Prof. Francesco Avallone





REGOLAMENTO
SUL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
DELL'UNIVERSITÀ UNITELMA SAPIENZA

AV
3

UNITELMA SAPIENZA

TITOLO I RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

- Articolo 1. Norme generali
- Articolo 2. Attivazione della procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 , comma 1, legge 240/2010
- Articolo 3. Emissione del bando
- Articolo 4. Candidati ammissibili alla selezione
- Articolo 5. Commissione di selezione
- Articolo 6. Modalità di svolgimento delle procedure
- Articolo 7. Attivazione della procedura valutativa a sensi dell'art. 24 , commi 5 e 6, legge 240/2010
- Articolo 8 Altre modalità di reclutamento

TITOLO II IMPEGNI DI RICERCA E DI DIDATTICA DEI DOCENTI E RICERCATORI

- Articolo 9. Libertà di ricerca
- Articolo 10. Fondi per la ricerca
- Articolo 11. Standard minimi di produzione scientifica
- Articolo 12. Attività didattica di base
- Articolo 13. Attribuzione degli incarichi didattici
- Articolo 14. Standard minimi di attività didattica
- Articolo 15. Commissioni, gruppi di progetto, incarichi gestionali
- Articolo 16. Valutazione annuale della ricerca e della didattica
- Articolo 17. Esiti della valutazione
- Articolo 18. Conseguenze in caso di valutazione negativa
- Articolo 19. Attività didattica nei master e nei corsi di formazione

TITOLO III ALTRE ATTIVITA' DI DOCENTI E RICERCATORI

- Articolo 20. Svolgimento di attività extra istituzionali
- Articolo 21. Attività incompatibili
- Articolo 22. Attività compatibili non soggette ad autorizzazione
- Articolo 23. Attività compatibili soggette ad autorizzazione
- Articolo 24. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 25. Procedura autorizzatoria
- Articolo 26. Sanzioni e controlli
- Articolo 27. Attività in conto terzi
- Articolo 28. Contenuto della convenzione in conto terzi
- Articolo 29. Ripartizione corrispettivo e liquidazione
- Articolo 30. Spese per l'attività

TITOLO IV RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEI DOCENTI E RICERCATORI

- Articolo 31. Istituzione del Collegio di Disciplina
- Articolo 32. Avvio del procedimento disciplinare ed atti di competenza del Rettore
- Articolo 33. Atti di competenza del Collegio di Disciplina

TITOLO V CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA, SEMINARI E CONVEGNI

- Articolo 34. Procedura per l'erogazione di contributi per l'organizzazione di seminari e convegni
- Articolo 35. Procedura per l'erogazione di contributi per progetti di ricerca
- Articolo 36. Norma finale

UNITELMA SAPIENZA

TITOLO I

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

Articolo 1

Norme generali

L'Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza" definisce l'organico dei docenti e ricercatori secondo i requisiti minimi di docenza previsti dalla normativa universitaria.

L'attività di reclutamento del personale docente e ricercatore di ruolo avviene secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria.

Articolo 2

Attivazione della procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 , comma 1, legge 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse economiche messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, sentito il/i Dipartimento/i interessato/i, con propria delibera, può attivare procedure di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.
2. La delibera deve contenere:
 - il numero di posti e la tipologia dei ruoli richiesti (I o II fascia) o ricercatore;
 - il settore/i concorsuale/i da coprire ed, eventualmente, in aggiunta, il/i settore/i scientifico/i disciplinare/i;
 - i requisiti e le modalità richiesti per l'ammissione alla procedura.

Articolo 3

Emissione del bando

1. La procedura di selezione è indetta con decreto del Rettore che ne approva il bando. Questo è pubblicato sul sito dell'Ateneo e viene comunicato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, per il suo tramite, all'Unione europea affinché lo inseriscano nei rispettivi siti. L'avviso di bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione è fissato in 30 giorni. Per comprovati motivi di urgenza, da indicare nel provvedimento di attivazione della procedura, detto termine potrà essere ridotto fino ad un massimo di 15 giorni.
3. Il bando deve contenere:
 - il numero di posti e la tipologia dei ruoli richiesti (I o II fascia) o ricercatore;
 - il settore/i concorsuale/i da coprire ed, eventualmente, in aggiunta, il/i settore/i scientifico/i disciplinare/i;
 - i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura selettiva;
 - i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli;
 - l'indicazione della documentazione che il candidato deve allegare;
 - il numero minimo e massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;
 - i criteri utilizzati per la selezione dei candidati, con particolare riferimento all'esperienza nell'insegnamento telematico;
 - il trattamento economico e previdenziale previsto.



UNITELMA SAPIENZA

Articolo 4

Candidati ammissibili alla selezione

1. Alla selezione per professore di I e II fascia possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. L'idoneità conseguita ai sensi della legge 210/1998 è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'art. 2, comma 2, lett. g, della medesima legge, nonché, all'art. 1, comma 6, della legge 230/2005 e successive modifiche;
 - b) professori già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Alla selezione per ricercatore possono partecipare i candidati possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente.
3. Non possono partecipare alla procedura coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Senato Accademico o al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura di reclutamento ovvero con il Rettore, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 5

Commissione di selezione


1. La Commissione di selezione è nominata con decreto del Rettore ed è preposta ad accertare la qualificazione scientifica attraverso la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica svolta dai concorrenti.
2. La Commissione è composta da almeno tre professori scelti:
 - nel caso di procedure per professori di I fascia, tra i professori di I fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, provenienti, per la maggioranza, da altra università.
 - nel caso di procedure per professori di II fascia, tra i professori di I fascia, almeno uno, e professori di II fascia, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando provenienti, per la maggioranza, da altra università.
 - nel caso di procedure per ricercatori tra professori di I o II fascia nonché ricercatori appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando e provenienti, per la maggioranza, da altra università.
3. La Commissione individua al suo interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle procedure

1. La Commissione procede alla valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. Per le procedure per ricercatori la Commissione, a seguito della valutazione comparativa, ammette il/i candidato/i più meritevoli ad una discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e per tutte le procedure. La Commissione individua il/i candidato/i idoneo/i a svolgere le funzioni didattico scientifiche richieste.

AV



UNITELMA SAPIENZA

Articolo 7

Attivazione della procedura valutativa a sensi dell'art. 24 , commi 5 e 6, legge 240/2010

1. Il Senato Accademico, nell'ambito delle disponibilità di cui al precedente art. 2, comma 1, e nei termini temporali stabiliti dalla legge, può attivare procedure di valutazione di ricercatori e di professori di II fascia interni, ai fini della chiamata a professore di II e I fascia, in base ai seguenti criteri:
 - a) esigenza della chiamata del/dei candidato/i per la copertura di insegnamenti strategici;
 - b) profilo scientifico del/i candidati/o da chiamare;
 - c) coerenza delle competenze scientifiche dei candidati con i piani e i programmi di sviluppo della ricerca dell'Università;
 - d) esperienza del candidato nell'insegnamento telematico.
2. La procedura di valutazione è effettuata dal Senato Accademico, sentito il Dipartimento di riferimento.
3. La chiamata viene effettuata con decreto del Rettore ed è pubblicata sul sito dell'Ateneo e comunicata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 8

Altre modalità di reclutamento

Restano ferme le altre modalità di reclutamento di personale docente e ricercatore previste dalla legge e, in particolare, quanto contemplato dall'art. 6 comma 11 legge 240/2010 (prestito di docenti da altri atenei), dall' art. 29, comma 10 legge 240/2010 (trasferimenti ricercatori a tempo indeterminato ex art. 3 legge 210/1998) e dall'art. 1, comma 9, legge 230/2005 e successive modifiche (chiamata diretta o per chiara fama).

TITOLO II

IMPEGNI DI RICERCA E DI DIDATTICA DEI DOCENTI E RICERCATORI

Articolo 9

Libertà di ricerca

Unitelma Sapienza garantisce a tutti i docenti e ricercatori strutturati, a tempo indeterminato o a tempo determinato, la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine scientifica, nonché condizioni materiali e dotazioni che ne assicurino effettività.

Articolo 10

Fondi per la ricerca

La destinazione dei fondi per la ricerca, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, è effettuata dal Senato Accademico.

Articolo 11

Standard minimi di produzione scientifica

I docenti e i ricercatori strutturati, a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno l'obbligo di perseguire qualità e continuità nella ricerca scientifica assicurando uno standard di produzione non inferiore a cinque lavori (a stampa o accettati per la pubblicazione) in un triennio. L'accertamento dell'avvenuta pubblicazione (o accettazione per la stampa) avviene mediante inserimento, a cura degli interessati, degli elementi identificativi dei lavori nell'Anagrafe della ricerca di Ateneo, secondo le indicazioni operative

UNITELMA SAPIENZA

e i format messi a disposizione dagli Uffici. I lavori presentati devono essere in linea con gli standard qualitativi della VQR.

Articolo 12 **Attività didattica di base**

I docenti e i ricercatori strutturati, a tempo indeterminato o a tempo determinato, dedicano parte del tempo di lavoro all'insegnamento nel rispetto del settore scientifico disciplinare o del macro settore di appartenenza. L'attività didattica di base si riferisce ai corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico. Ulteriore attività didattica può essere prestata nei master di primo e secondo livello e nei corsi di formazione.

Articolo 13 **Attribuzione degli incarichi didattici**

In occasione della pubblicazione dell'Ordine degli studi (di norma nel mese di maggio con riferimento all'anno accademico successivo), il Senato Accademico provvede all'attribuzione ai singoli docenti e ricercatori strutturati degli incarichi didattici nel rispetto dell'Ordinamento degli Studi di Unitelma Sapienza, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 12, secondo le norme dello Statuto. L'assegnazione degli incarichi didattici mira anche ad assicurare un'equa ripartizione degli impegni, tenuto anche conto della fascia di docenza e del regime a tempo pieno o a tempo parziale prescelto dagli interessati.

Articolo 14 **Attribuzione degli incarichi didattici**

1. In considerazione della specificità dell'università telematica, che non prevede, di norma, erogazione della didattica in presenza, gli impegni relativi alla didattica sono quantificabili e declinabili in funzione dell'obiettivo di assicurare il miglior aggiornamento nella diffusione della conoscenza e di facilitare l'apprendimento cooperativo.
2. Detti impegni sono definiti come segue:
 - a) il titolare di un modulo didattico di un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico è tenuto a realizzare le video lezioni nella misura minima di 4 video lezioni per ogni CFU, entro il mese di settembre che precede l'avvio di un nuovo anno accademico;
 - b) qualora le video lezioni relative ad un modulo didattico siano già esistenti, il titolare del modulo è tenuto a presentare al Rettore una dichiarazione, entro il mese di giugno che precede l'avvio di un nuovo anno accademico, certificando che le lezioni preesistenti sono aggiornate ovvero proponendo modifiche o integrazioni sulle quali il Direttore del Dipartimento decide entro 15 giorni, sentito il Consiglio di corso di laurea;
 - c) il titolare di un modulo didattico di un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico è tenuto a realizzare non meno di 4 webinar per anno accademico su temi pertinenti il modulo didattico;
 - d) il titolare di un modulo didattico di un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico è tenuto a realizzare il "ricevimento studenti" una volta al mese in via telematica e una volta al mese in presenza in date prefissate ma previo appuntamento;
 - e) il titolare di un modulo didattico di un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico è tenuto ad effettuare in presenza 8 appelli di esame per anno accademico in sede e a garantire la sua presenza fino ad un massimo di 3 sessioni fuori Roma presso le sedi convenzionate con Unitelma Sapienza e fino ad un massimo di ulteriori 9

AV
S

UNITELMA SAPIENZA

sessioni in videoconferenza, oltre che tutte le sedute di laurea alle quali è convocato in qualità di componente, secondo le norme stabilite dall'Ateneo;

f) i titolari di moduli didattici sono tenuti a seguire la preparazione delle tesi di laurea secondo le disposizioni dell'università;

g) i titolari di moduli didattici si impegnano, anche con l'ausilio del proprio tutor a realizzare gruppi di studio virtuali capaci di stimolare apprendimento cooperativo;

h) i titolari di moduli didattici sono tenuti a verificare personalmente l'aggiornamento delle proprie bacheche, del calendario degli esami nel sistema informativo Esse3, e a rispondere alle mail degli studenti entro 72 ore, informando comunque l'interessato quando la risposta (es: correzione tesi) richiede necessariamente tempi più lunghi.

Articolo 15

Commissioni, gruppi di progetto, incarichi gestionali

Il Senato Accademico e/o il Dipartimento possono richiedere ai docenti e ai ricercatori strutturati, a tempo indeterminato o a tempo determinato, di partecipare a commissioni, gruppi di progetto o assumere incarichi legati alla gestione dell'Università, purché essi non costituiscano, per il volume di attività, un impedimento al regolare svolgimento delle attività di ricerca e di didattica. Non è previsto, di norma, alcun compenso aggiuntivo per dette partecipazioni.

Articolo 16

Valutazione della ricerca e della didattica

Al termine di ciascun triennio, il Senato Accademico procede alla valutazione dei docenti sulla base di dati oggettivi: pubblicazioni inserite nell'Anagrafe della ricerca di Ateneo, progetti di ricerca presentati e/o realizzati, finanziamenti acquisiti, partecipazione ad attività internazionali, nonché dati inseriti nell'Anagrafe della didattica quale numero di video lezioni registrate, numero dei webinar realizzati, presenza effettiva negli orari di ricevimento degli studenti e nelle sessioni di esame, numero di tesi seguite e concluse nell'anno, iniziative intraprese per facilitare l'apprendimento cooperativo, e redige un giudizio sintetico sull'attività svolta nel triennio trascorso. Le valutazioni sono rese in apposito verbale del Senato Accademico riservato alla lettura del solo personale docente e ricercatore strutturato. La valutazione viene graduata, separatamente per le attività di ricerca e per le attività didattiche in: buono, discreto, scarso.

Articolo 17

Esiti della valutazione

I docenti e i ricercatori strutturati a tempo indeterminato che, al termine del triennio, abbiano riportato un giudizio di buono, sia nella ricerca che nella didattica, sono ammessi al fondo di incentivazione dei docenti che, a partire dal 2018, sarà operativo con gli importi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Conseguenze in caso di valutazione negativa

1. I docenti e i ricercatori strutturati a tempo indeterminato che, al termine del triennio, abbiano riportato un giudizio di scarso nella ricerca e/o nella didattica, saranno esclusi dalla richiesta dei fondi per la ricerca, i convegni e l'editoria per l'anno successivo. È facoltà del Direttore del Dipartimento, in detti casi, revocare l'incarico di insegnamento. Per i ricercatori a tempo determinato la valutazione di buono per l'intera durata del

AV

B

UNITELMA SAPIENZA

contratto costituisce prerequisite alla prosecuzione del contratto, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nei confronti dei ricercatori a tempo determinato che non abbiano anche in un solo anno ottemperato agli impegni relativi alla ricerca si procederà alla risoluzione del contratto di lavoro, nei termini previsti dal bando di valutazione comparativa e dal relativo contratto di lavoro sottoscritto.

Articolo 19

Attività didattica nei master e nei corsi di formazione

I docenti e i ricercatori strutturati, a tempo indeterminato o a tempo determinato, possono svolgere ulteriore attività didattica nei master di primo e secondo livello e nei corsi di formazione. Per detta attività, che sarà registrata nell'Anagrafe della Didattica, l'Ateneo può stabilire forme di compenso e di incentivazione nei limiti stabiliti anno per anno Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

ALTRE ATTIVITA' DI DOCENTI E RICERCATORI

Articolo 20

Svolgimento di attività extra istituzionali

1. Sono considerate attività esterne extra istituzionali retribuite quelle svolte presso soggetti pubblici e privati, non comprese nei compiti e doveri d'ufficio, per le quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
2. Le attività extra istituzionali possono essere classificate in:
 - a) attività incompatibili;
 - b) attività compatibili non soggette ad autorizzazione;
 - c) attività soggette ad autorizzazione;
 - d) attività in conto terzi.

Articolo 21

Attività incompatibili

1. Ai docenti e ricercatori è vietato:
 - a) lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., con soggetti pubblici e privati;
 - b) l'esercizio di attività commerciale sotto qualsiasi forma d'impresa, anche familiare;
 - c) l'esercizio di attività artigianale ed industriale sotto qualsiasi forma;
 - d) l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto;
 - e) lo svolgimento delle prestazioni edilizie di cui all'art. 90 decreto legislativo 163/2006;
 - f) l'assunzione di cariche con responsabilità gestorie in società costituite a fine di lucro, ad eccezione di società con caratteristiche di spin-off o di start up universitari.
- a. È fatto divieto ai docenti e ricercatori universitari, ivi compresi quelli in regime di impegno a tempo definito, di svolgere a favore di società o enti, anche se convenzionati con l'Ateneo, che prestino servizi a pagamento agli studenti dell'Università, attività di consulenza o collaborazione alla didattica e di assistenza

UNITELMA SAPIENZA

- per la preparazione di esami universitari, nonché redazione di tesi e progetti di tutorato.
- b. È fatto divieto, altresì, di svolgere, anche indirettamente, attività in concorrenza e/o in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Università. In particolare, è vietato svolgere a favore di altri soggetti pubblici o privati, ad eccezione del Consorzio Telma Sapienza e dei relativi soci e controllati, attività didattiche o di supporto alla didattica in rete.
 - c. È fatto ancora divieto di assumere qualunque incarico didattico, inclusi i master e i corsi di formazione, presso altre università telematiche.

Articolo 22

Attività compatibili non soggette ad autorizzazione

1. I professori ed i ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali e previa comunicazione preventiva al Direttore del Dipartimento, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione e senza necessità di autorizzazione, le seguenti attività:
 - a) attività rientranti nei diritti fondamentali di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, ivi compresa la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) attività pubblicistiche ed editoriali;
 - c) attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
 - d) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - e) attività di valutazione e di referaggio;
 - f) lezioni e seminari di carattere occasionale;
 - g) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
 - h) partecipazione a conferenze, convegni, seminari e simili, anche in qualità di relatore;
 - i) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il docente o ricercatore è posto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo;
 - j) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - k) incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
 - l) le attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;
 - m) l'esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo;
 - n) la partecipazione a procedure di valutazione comparativa;
 - o) l'attività di valutatore di progetti di ricerca svolta per conto dell'Università, e di altri organismi pubblici nazionali ed internazionali, salvo che non comporti impegno rilevante con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative o che non consenta il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
 - p) le perizie affidate dall'autorità giudiziaria;
 - q) gli incarichi non retribuiti per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, salvo che non comportino impegno rilevante con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative o che non consentano il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
2. La verifica di compatibilità con i doveri istituzionali per le attività di cui al presente articolo è demandata al Direttore del Dipartimento, questi è tenuto a comunicare all'interessato eventuali incompatibilità, debitamente motivate, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, trascorsi i quali l'attività si intende compatibile.

AV

UNITELMA SAPIENZA

Articolo 23

Attività compatibili soggette ad autorizzazione

1. Lo svolgimento da parte di docenti e ricercatori di attività non istituzionali retribuite diverse da quelle contemplate negli artt. 21 e 22 deve essere previamente autorizzato dall'Università. In ogni caso, tali attività non possono entrare in conflitto di interessi con l'Università né comportare danno o detrimento alle attività istituzionali della stessa. L'autorizzazione può essere concessa previa valutazione positiva dell'ottemperamento alle attività didattiche e istituzionali dell'Ateneo.
2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le seguenti attività:
 - a) assunzione di incarichi di docenza in affidamento o supplenza, anche a titolo gratuito, presso altra università non telematica, pubblica o privata, italiana o straniera.
 - b) svolgimento occasionale di attività didattiche, comprese quelle di docenza a corsi di aggiornamento professionale di istruzione permanente e ricorrente, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, nonché presso altre università o enti di ricerca, anche esteri.
 - c) svolgimento di attività didattiche o di supporto alla didattica in rete a favore del Consorzio Telma Sapienza e dei relativi soci e controllati, nonché di altri soggetti pubblici purché non concorrenti dell'Università;
 - d) svolgimento di compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - e) perizie affidate da soggetti privati;
 - f) partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività comunque svolte per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale;
 - g) partecipazione a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto dall'art. 3, lettera n);
 - h) partecipazione a concorsi d'idee;
 - i) attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall'art. 61 della legge 133/2008.
 - j) partecipazione alle società di spin-off e start up accademico.
3. Non possono essere autorizzate le attività o gli incarichi di collaborazione previsti dal presente articolo qualora comportino un rilevante impegno con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative tali da pregiudicare l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Articolo 24

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere accertati:
 - a) la compatibilità dell'incarico retribuito con il regime a tempo pieno;
 - b) la natura, la durata, l'intensità ed il tipo di incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali;
 - c) il carattere occasionale dell'incarico;
 - d) il rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 44, della legge 244/2007;
 - e) la compatibilità dell'attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell'immagine dell'Ateneo.
2. L'attività di cui si chiede l'autorizzazione deve svolgersi in orario diverso da quello previsto per le attività di istituto, e al di fuori dei locali universitari, e non prevedere l'utilizzazione di

AV

PB

UNITELMA SAPIENZA

lezioni facenti parte della biblioteca digitale o altro supporto informatico ad essa collegato dell'Università, di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo.

Articolo 25

Procedura autorizzatoria

1. La richiesta di autorizzazione è presentata al Rettore, anche per posta elettronica, e deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico (denominazione e partita Iva/codice fiscale);
 - b) l'oggetto dell'incarico;
 - c) le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo alla decorrenza iniziale, al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto;
 - d) il carattere occasionale o continuativo e l'intensità dell'incarico;
 - e) il compenso lordo previsto o presunto.
2. L'autorizzazione ad esercitare l'attività non istituzionale retribuita esterna deve essere richiesta all'Università dall'interessato, oppure dai soggetti pubblici o privati presso i quali l'attività da autorizzare deve essere svolta. Tale richiesta deve essere presentata, di norma, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.
3. Rimane fermo che l'attività non può in nessun modo avere inizio in difetto di rilascio della preventiva autorizzazione.
4. Il Rettore, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, emana il provvedimento di accoglimento o diniego dell'autorizzazione. In caso di diniego il provvedimento, debitamente motivato, è comunicato all'interessato e, per conoscenza, al conferente l'incarico, nel caso l'autorizzazione sia stata richiesta da quest'ultimo.
5. Al fine di valutare la natura e i contenuti dell'incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità il Rettore può richiedere ulteriori elementi di conoscenza all'interessato, al soggetto conferente l'incarico, ad altri soggetti pubblici e privati.
6. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l'autorizzazione si intende accordata.

Articolo 26

Sanzioni e controlli

In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri d'ufficio, il Rettore diffida l'interessato a cessare l'attività incompatibile o non autorizzata entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza del fatto. Il mancato rispetto della diffida può dar luogo all'adozione di sanzioni di natura disciplinare da parte dei competenti organi di Ateneo. Gli eventuali compensi percepiti sono versati al bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o, in difetto, dal percettore.

Articolo 27

Attività in conto terzi

Le attività in conto terzi possono essere svolte anche nei locali dell'Università, utilizzando attrezzature e mezzi di proprietà o in uso alla stessa. In ogni caso, tali attività non devono ostacolare il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali dell'Ateneo. Dette attività possono riguardare ricerca, didattica e consulenza.

Alle predette attività possono partecipare, nel rispetto delle regole del presente regolamento, anche i soggetti che svolgono funzioni di organi monocratici dell'Università.

AV

B

UNITELMA SAPIENZA

Articolo 28

Contenuto della convenzione in conto terzi

Le attività in conto terzi presuppongono l'esistenza di un accordo tra Università e committente che, di norma, dovrà prevedere:

- i contenuti dell'attività e l'indicazione del nominativo del responsabile;
- il corrispettivo a carico del terzo committente e le indicazioni delle modalità di pagamento, da parte di quest'ultimo;
- i beni strumentali eventualmente ceduti dal terzo, anche solo in comodato;
- la titolarità e/o pubblicità dei risultati dell'attività prodotta.

L'accordo dovrà inoltre definire la descrizione dettagliata degli aspetti tecnici dell'attività, nonché le fasi di attuazione della stessa.

Il responsabile dell'attività deve essere, di norma, un docente o un ricercatore.

Articolo 29

Ripartizione corrispettivo e liquidazione

1. Il corrispettivo pattuito viene ripartito come nel seguito:
 - a) Esecutore/i della prestazione, assegni o contratti di ricerca e spese per acquisto di materiali e attrezzature: 80%
 - b) Fondo a favore del bilancio universitario, con destinazione prioritaria ai fondi di ricerca: 20%

Il responsabile dell'attività, alla stipula dell'accordo con il terzo, con separato atto interno, stabilisce la ripartizione tra il personale partecipante del corrispettivo di cui alla precedente lettera a); tale ripartizione dovrà tener conto dei carichi di lavoro di ognuno. Il fondo di cui al precedente comma 1, lettera a), previa specificazione nell'atto interno redatto dal responsabile dell'attività, può essere utilizzato per attivare contratti o assegni di ricerca, nonché per sostenere spese per missioni ed acquisto di attrezzature e/o beni strumentali, ovvero per affidamenti a figure professionali esterne.

2. La liquidazione del corrispettivo tra i partecipanti dovrà essere autorizzata dal responsabile delle attività, previo accertamento dell'effettivo espletamento della stessa.

L'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati, su base annua, ai percettori non può superare la retribuzione ordinaria annuale; le somme eccedenti vanno devolute al bilancio universitario, destinandole prioritariamente ai fondi di ricerca.

I corrispettivi erogati devono essere onnicomprensivi di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali a carico dell'Università e del percipiente.

Articolo 30

Spese per l'attività

Le spese necessarie allo svolgimento delle attività per conto terzi devono essere contemplate nell'atto interno di cui al precedente art. 29 e devono gravare esclusivamente sul budget dell'attività stessa. Esse saranno effettuate su ordine del responsabile che ne assume la titolarità, anche ai fini del rispetto delle norme fiscali e tributarie.

**TITOLO IV
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEI DOCENTI E RICERCATORI**

**Articolo 31
*Istituzione del Collegio di Disciplina***

1. Il Collegio di Disciplina istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010 è nominato dal Senato Accademico tra i professori universitari e i ricercatori strutturati.
2. Ove un membro effettivo o supplente del Collegio cessi anticipatamente dalla carica, oppure si dimetta, il Senato Accademico provvede sollecitamente alla sua sostituzione, nel frattempo il Collegio continua a svolgere le sue funzioni.

**Articolo 32
*Avvio del procedimento disciplinare ed atti di competenza del Rettore***

1. Il Rettore, qualora abbia notizia di fatti che possano configurare illeciti disciplinari, dispone l'avvio del procedimento disciplinare. È fatto salvo, ove necessario, lo svolgimento di accertamenti preliminari, da completarsi comunque nel termine perentorio di 15 giorni dalla notizia del fatto.
2. Il procedimento disciplinare ha avvio con l'atto di contestazione degli addebiti, con cui viene assegnato al professore o ricercatore un termine non superiore a 15 giorni per essere ascoltato e presentare le proprie giustificazioni.
3. A conclusione dell'istruttoria, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, il Rettore: a) ove ritenga che non sussistano le condizioni per l'irrogazione di un provvedimento disciplinare dispone l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato; b) ove ritenga che vada applicata la sanzione della censura, provvede ad assumere il relativo provvedimento; c) ove ritenga che vada applicata una sanzione più grave trasmette gli atti con una proposta al Collegio di Disciplina.

**Articolo 33
*Atti di competenza del Collegio di Disciplina***

1. Il Collegio di Disciplina opera secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge 240/2010.
2. Il Collegio di Disciplina, uditi il Rettore oppure un suo Delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
4. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso; il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione

AV
B

UNITELMA SAPIENZA

dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

TITOLO V

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA, SEMINARI E CONVEGNI

Articolo 34

Procedura per l'erogazione di contributi per l'organizzazione di seminari e convegni

1. I docenti e ricercatori di Unitelma Sapienza, nell'ambito dei fondi autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione per la "organizzazione di seminari e convegni", possono proporre l'organizzazione di seminari e convegni, promossi e finanziati da Unitelma Sapienza.
2. I seminari hanno di norma una durata di mezza giornata; i convegni hanno di norma una durata di una giornata.
3. Le richieste devono essere redatte su apposito format ("MODELLO RICHIESTA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI/CONVEGNI").
4. Le richieste di contributo che non perverranno secondo il suddetto format non saranno prese in considerazione.
5. Le richieste, da inoltrare al Rettore, devono pervenire di norma almeno 30 giorni prima del seminario/convegno oggetto di richiesta.
6. Il Rettore determina, in relazione al tipo di attività prevista dalla richiesta, l'entità del contributo assegnato.
7. In fase di valutazione sarà data priorità ai progetti che prevedono la partecipazione ai seminari/convegni oggetto di richiesta di docenti e ricercatori stranieri, in particolare provenienti da strutture con le quali è plausibile l'attivazione di una collaborazione, anche tramite progetti comunitari (es: Erasmus).
8. Sono previsti i seguenti contributi massimi finanziabili da Unitelma Sapienza:
 - a. fino a € 1.500,00 per le richieste di organizzazione di seminari;
 - b. fino a € 2.500,00 per le richieste di organizzazione di convegni.
9. I fondi eventualmente non utilizzati durante l'esercizio, incrementeranno i fondi stanziati per l'esercizio successivo, subordinatamente all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 35

Procedura per l'erogazione di contributi per progetti di ricerca

1. I docenti e ricercatori di Unitelma Sapienza, ivi compresi quelli a tempo determinato, entro il 28 febbraio di ogni anno presentano la "Relazione sull'attività di Ricerca" (di seguito, relazione) svolta nell'anno solare precedente.
2. La relazione di cui al comma precedente deve essere redatta su apposito format ("MODELLO RELAZIONE RICERCA") e deve prevedere, in allegato, l'elenco delle pubblicazioni.
3. I docenti e ricercatori di Unitelma Sapienza, nell'ambito dei fondi autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione per i "progetti di ricerca", possono presentare, alle scadenze stabilite, progetti di ricerca affinché siano finanziati, in tutto o in parte, da Unitelma Sapienza.
4. Con riferimento alla valutazione di progetti di ricerca, sarà data priorità ai progetti che prevedono la partecipazione di docenti e ricercatori di altre Università, italiane e straniere, e che prevedono ulteriori forme di cofinanziamento.

UNITELMA SAPIENZA

1. I progetti di ricerca devono essere redatti su apposito format ("MODELLO RICHIESTA CONTRIBUTO PER PROGETTO DI RICERCA"). Le richieste che non perverranno secondo il suddetto format non saranno prese in considerazione.
2. I progetti, da trasmettere al Rettore, con registrazione di data e numero di protocollo a cura della Segreteria di Direzione, sono sottoposti all'approvazione del Senato Accademico, previo parere di una Commissione esterna nominata dal Rettore, che dovrà esprimersi di norma entro un mese dalla ricezione degli stessi, secondo i criteri di seguito indicati: a) rilevanza innovativa del progetto; b) impostazione ed articolazione del progetto; c) metodologia di ricerca adottata; d) congruità del budget richiesto; e) coinvolgimento Università italiane/straniere; f) cofinanziamento; g) coinvolgimento professori e ricercatori di Unitelma Sapienza.
La Commissione esprimerà, per i criteri di valutazione a), b), c), d) un giudizio sulla base della scala seguente: scarso: 1 punto; sufficiente: 2 punti; discreto: 3 punti; buono: 4 punti; ottimo: 5 punti.
Per il criterio di valutazione "e. coinvolgimento Università italiane/straniere" si prevede un valore pari ad "1" per ciascuna Università italiana/straniera coinvolta nel progetto. □
Per il criterio di valutazione "f. cofinanziamento", si prevedono solo due valori: "0" nell'ipotesi di assenza di cofinanziamento e "1" nel caso in cui un progetto di ricerca si avvale di un finanziamento da parte di soggetto esterno all'Università Unitelma Sapienza.
Per il criterio di valutazione "g. coinvolgimento professori e ricercatori di Unitelma Sapienza" si prevede un valore pari ad "1" per ciascun professore e ricercatore di Unitelma Sapienza coinvolto nel progetto. A tal fine non vengono conteggiati i ricercatori coinvolti nel progetto come membri aggregati.
3. Il responsabile del progetto, denominato "*principal investigator*", assume la responsabilità di garantire il raggiungimento degli obiettivi nei tempi predefiniti dal progetto stesso, ed assume la funzione di "ordinatore di spesa" per gli acquisti legati al progetto.
4. Gli acquisti legati al progetto e la rendicontazione degli stessi saranno effettuati dai competenti uffici amministrativi, nell'ambito del budget analitico previsto dal progetto stesso.
5. Il *principal investigator* provvede alla rendicontazione scientifica del progetto entro 90 giorni dalla conclusione dello stesso, ed assume l'impegno a fornire una sintesi sullo stato di avanzamento dei lavori dopo 6 mesi dall'approvazione del progetto.
6. La mancata rendicontazione scientifica esclude il *principal investigator* dai finanziamenti per l'anno successivo.
7. I docenti e ricercatori componenti della Commissione Ricerca, qualora abbiano presentato progetti di ricerca di cui all'art. 4, non partecipano alle riunioni della Commissione e si astengono da ogni deliberazione in merito.
8. I fondi eventualmente non utilizzati durante l'esercizio, incrementeranno i fondi stanziati per l'esercizio successivo.

Articolo 36 Norma finale

Il presente regolamento, a far data dalla sua emanazione, annulla e sostituisce i seguenti regolamenti:

- Regolamento per il reclutamento dei professori di I e II fascia, emanato con Decreto n. 10 del 07/08/2014;
- Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto n. 11 del 07/08/2014;

UNITELMA SAPIENZA

- Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei docenti e ricercatori strutturati di Unitelma Sapienza, emanato con Decreto n. 59 del 26/05/2014;
- Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico e gestionale dei docenti e ricercatori nei master, emanato con Decreto n. 14 del 14/10/2013;
- Regolamento per lo svolgimento di attività esterne retribuite del personale docente e ricercatore, emanato con Decreto n. 1 del 30/05/2011;
- Regolamento delle attività per conto terzi, emanato con Decreto n. 11 del 27/06/2013;
- Regolamento della disciplina per il funzionamento del Collegio di disciplina dell'Università Unitelma Sapienza, emanato con Decreto n. 27 del 7/11/2013;
- Regolamento per l'erogazione di contributi per l'organizzazione di seminari e convegni, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 30.01.2013;
- Regolamento per l'erogazione di contributi per Progetti di ricerca, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 30.01.2013.

Roma, 5 maggio 2015



il Presidente
Prof. Francesco Avallone

